

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL’A.T.I. COSTITUITA PER LA GESTIONE
DI SERVIZIO AUTOMOBILISTICO INTERREGIONALE
FERMO - ROMA**

Il seguente regolamento (“Regolamento”) impegna al rispetto di tutte le clausole ivi previste ogni impresa partecipante all’A.T.I. (“imprese associate”) costituita in data XXXX a XXXXX, per scrittura privata autenticata dal notaio Dott. XXXXXX. Il regolamento si riporta altresì integralmente alle condizioni e prescrizioni stabilite nell’autorizzazione (“Autorizzazione”) rilasciata in data XXXXXX dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito “Ministero”) ai sensi del D.Lgs. n. 285/2005 e s.m.i. per l’esercizio del servizio automobilistico interregionali di competenza statale che collega Fermo - Roma (di seguito “Servizio”).

1. OGGETTO

1.1) Il Regolamento ha lo scopo di definire, nell’ambito dell’A.T.I. indicata in epigrafe e nel rispetto dell’Autorizzazione, le modalità per lo svolgimento in comune del Servizio.

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

2.1) Ferme restando le condizioni generali di effettuazione del Servizio (itinerari, orari, giorni e frequenza, punti di salita e discesa passeggeri, ecc.) riportate nella Autorizzazione, vincolanti per ciascuna delle imprese associate, il Servizio verrà svolto secondo le modalità operative fissate dal Regolamento o, in difetto, dall’Assemblea dell’A.T.I.

3. RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI TRA LE IMPRESE ASSOCIATE

3.1) STEAT è l’impresa capogruppo (“Capogruppo”) e si occuperà della gestione delle attività previste dall’atto costitutivo dell’ATI, dallo Statuto e dal Regolamento. In particolare:

- (I) curerà la commercializzazione e la vendita dei titoli di viaggio e le relative prenotazioni;
- (II) curerà tutti gli eventuali rapporti con le Agenzie Viaggi presenti nel territorio nazionale; provvederà all’incasso dei corrispettivi e al pagamento delle relative provvigioni alle Agenzie;
- (III) curerà tutti gli incombenzi amministrativi e contabili relativi all’A.T.I.;
- (IV) vigilerà sull’osservanza delle norme dell’atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento, nonché delle condizioni stabilite dall’Autorizzazione.

3.2) Le imprese associate svolgeranno il Servizio secondo la ripartizione indicata nell’allegato A) al Regolamento, da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso. La detta ripartizione potrà essere variata mediante modifica del medesimo allegato A), da apportarsi con le maggioranze previste dal successivo punto n. 14.

3.3) Per servizi dell’A.T.I. si intendono le sole corse del programma base nonché le corse plurime programmate. Quelle non programmate, pur rientrando nel calcolo per la ripartizione degli incassi, non determineranno modifiche della quota di svolgimento del Servizio stabilito per ciascuna dal presente regolamento.

3.4) La modifica, in aumento o in diminuzione, della quota di Servizio attribuiti a ciascuna impresa riunita comporterà l’automatica correlativa variazione, in aumento o in diminuzione, della quota sui ricavi del Servizio spettante alla medesima impresa secondo quanto previsto dal successivo punto n. 4.

4. CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 4.1) Gli importi da ripartire fra le imprese associate Parti sono costituiti dagli incassi dedotti:
- o il corrispettivo spettante a STEAT per le attività di cui al punto 3.1., che viene pattuito nel 51 % dei ricavi conseguiti;
 - o gli oneri comuni di cui al successivo punto n. 7.
- 4.2) Tali importi verranno ripartiti sulla base dei chilometri di effettiva percorrenza attribuiti a ciascuna impresa associate, comprensivi degli eventuali maggiorazioni/riduzioni di cui al successivo punto n. 5.
- 4.3) Le maggiorazioni e le riduzioni saranno applicate alle percorrenze chilometriche di modo che esse possono risultare differenti dalla quota di Servizio realizzata.

5. MAGGIORAZIONI/RIDUZIONI

- 5.1) Le percorrenze delle corse bis nonché delle corse programmate ma isolate (cioè, non rientranti in una rotazione continuativa) verranno calcolate con una maggiorazione del 10%, a compensazione del disagio subito dall'impresa per l'organizzazione del servizio straordinario.
- 5.2) Si conviene che i chilometri percorsi a vuoto per l'effettuazione di corse bis o di corse programmate ma isolate sono considerati nei conteggi dell'A.T.I. ai fini della ripartizione degli incassi, ed è considerato a vuoto il chilometraggio percorso da ciascun'impresa in partenza dalla propria sede operativa.
- 5.3) Si conviene che le percorrenze a vuoto (ad esempio per guasti, per spostamento veicoli ai capolinea per le corse base) non sono considerate nel calcolo per la ripartizione dei ricavi.
- 5.4) In caso di utilizzo di veicoli diversi (bipiano ovvero minibus) rispetto ai veicoli standard (47-53 posti), verranno applicati i seguenti adeguamenti chilometrici:
- percorrenze con veicolo di oltre 13 metri (minimo 58 posti), maggiorazione dell'8%, che si applica solo se l'uso del veicolo sia stato programmato in Servizio;
 - percorrenze con veicolo bi-piano (minimo 68 posti), maggiorazione del 30%, che si applica solo se l'uso del veicolo sia stato programmato in Servizio;
 - percorrenze con veicolo minibus (fino al 25 posti), riduzione del 30%.

6. SPESE SOSTENUTE DALLE IMPRESE ASSOCIATE

- 6.1) Ciascuna impresa associate sostiene in proprio tutte le spese per l'esercizio della quota di Servizio che effettua.

7. ONERI COMUNI

- 7.1) Gli oneri considerati come comuni sono imputati direttamente all'A.T.I. e dedotti dagli incassi prima della ripartizione fra le imprese associate.
- 7.2) Gli oneri comuni comprendono:
- 7.2)i) le spese di pubblicità e promozione del Servizio;
 - 7.2)ii) le spese per la tenuta della contabilità dell'A.T.I.

8. CONDIZIONI DEL SERVIZIO

- 8.1) Il Servizio dovrà essere svolto ai sensi del programma di esercizio allegato.
- 8.2) All'interno degli autobus dovrà essere indicato il numero massimo dei posti, corrispondenti a quelli stabiliti nella carta di circolazione.
- 8.3) Gli orari di esercizio sono quelli stabiliti nel programma di esercizio risultante dall'Autorizzazione.

- 8.4) I prospetti degli orari e delle tariffe dovranno essere esposti all'interno degli autobus con cui viene svolto il Servizio e nelle stazioni di fermata autorizzate; essi potranno essere modificati solo dalla Capogruppo.
- 8.5) L'impresa svolgente il Servizio comunicherà immediatamente alla Capogruppo, anche a mezzo telefono, tutti gli incidenti verificatisi (sinistri, collisioni, ritardi e rotture), indipendentemente dalla loro importanza, anche quando nessun danno si sia verificato. Altresì dovrà comunicare immediatamente qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del Servizio.
- 8.6) Le eventuali corse *bis* potranno essere decise solo dalla Capogruppo, che, dopo averne data comunicazione alle imprese associate, ne affiderà la gestione a quella/e che, di volta in volta, risulterà poter svolgere il Servizio nella maniera più adeguata, ad insindacabile giudizio della Direzione Tecnica della Capogruppo. Tali servizi verranno autorizzati tramite mail. Saranno pagati solo i servizi *bis* autorizzati con il suddetto documento.
- 8.7) Sugli autobus non è ammesso, per nessuna ragione, un carico di viaggiatori e merci superiore al massimo fissato nella carta di circolazione.
- 8.8) Qualora siano necessari per lo svolgimento del Servizio, l'impresa associata all'ATI non potrà destinare gli autobus ad altro uso, senza l'autorizzazione della Capogruppo.
- 8.9) Le imprese associate sono obbligate ad iniziare il Servizio entro 15 giorni dalla comunicazione della Capogruppo.
- 8.10) È vietata, sotto qualunque forma avvenga, la cessione ad altro vettore del Servizio affidato all'impresa partecipante all'ATI.
- 8.11) Il Servizio si intende esercitato a rischio e pericolo dell'impresa a cui è demandato dall'A.T.I.
- 8.12) Ciascuna impresa partecipante all'A.T.I. farà fronte per proprio conto ad eventuali disservizi che avesse provocato direttamente o per colpa dei propri incaricati, nonché si impegna a prestare tutta la propria assistenza ed a mettere a disposizione i mezzi tecnici di cui dispone per venire in ausilio ad altra impresa partecipante all'A.T.I. in caso di guasti o di incidenti agli autobus impiegati nel Servizio.
- 8.13) Relativamente ai titoli di viaggio le imprese associate adotteranno il modello unificato da utilizzare specificatamente per il Servizio elaborato dal comune sistema informatico in uso presso l'ATI. Le imprese associate si impegnano a fornirsi reciprocamente idonea chiave di accesso al sistema senza alcun onere o costo per quest'ultima. L'emissione di titoli di viaggio a bordo verrà effettuata a mezzo di supporto informatico collegato con il sistema di cui sopra.

9. CARATTERISTICHE DEGLI AUTOBUS ADIBITI AL SERVIZIO

- 9.1) Come regola generale, suscettibile di deroga solo nelle ipotesi e con le modalità di cui al successivo punto n. 9.2), per l'esecuzione del Servizio le imprese associate dovranno mettere a disposizione n. 3 autobus da n. 49 posti con toilette e tutti i confort e n. 1 autobus di riserva da n. 49 posti.
- 9.2) Fatta salva la regola generale di cui al precedente punto n. 9.1), l'impresa, previa comunicazione alla Capogruppo in tempo utile e comunque con almeno 24 ore di anticipo, può utilizzare autobus che dispongono di un numero di posti differente e, in particolare, può impiegare autobus monopiano anziché bipiano qualora il numero dei posti sia comunque sufficiente ad ospitare tutti gli utenti prevedibili sulla base delle informazioni fornite dalla Capogruppo o dalle agenzie di rivendita dei biglietti e, più precisamente, un numero di utenti corrispondente al numero dei titoli di viaggio venduti

(su prenotazione) incrementato di un 10 %, relativo ai titoli ordinariamente venduti a bordo.

- 9.3) Tutti gli autobus dovranno risultare immatricolati da non più di 7 (sette) anni dalla prima immatricolazione.
- 9.4) Potranno essere adibiti al Servizio esclusivamente gli autoveicoli collaudati per il Servizio stesso e presenti nell'elenco del materiale rotabile autorizzato e, comunque, rispondenti alla normativa applicabile.
- 9.5) L'impresa svolgente il Servizio è obbligata, a proprie spese, a rifornire gli autobus di bevande in misura sufficiente per il numero dei posti a sedere.
- 9.6) L'impresa svolgente il Servizio dovrà fornire ai propri dipendenti le attrezzature idonee alla emissione e alla validazione, a bordo, dei titoli di viaggio che verranno forniti dalla Capogruppo.
- 9.7) L'impresa svolgente il Servizio è obbligata a mettere a disposizione autobus esclusivamente con le caratteristiche richieste dalla Direzione tecnica della Capogruppo che, essendo responsabile del movimento passeggeri, è l'unica a rispondere della programmazione dei servizi di trasporto nel rispetto dell'Autorizzazione.

10. PERSONALE DIPENDENTE

- 10.1) Al fine di garantire la corretta esecuzione e la migliore qualità del Servizio, le imprese associate devono mantenere costantemente alle proprie dipendenze, per il periodo in cui svolgeranno il Servizio, il personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa di settore per l'esercizio del Servizio, riconosciuti idonei dall'Ufficio Provinciale M.C.T.C., e in numero sufficiente ad assicurarne la corretta esecuzione.
- 10.2) Tale personale dovrà essere in possesso di specifiche e comprovate competenze tecnico-professionali, tali da permettere l'utilizzo pieno della strumentazione tecnologica presente a bordo e da assicurare la migliore soddisfazione della clientela.
- 10.3) È fatto divieto alle imprese associate di prevedere una rotazione del personale adibito al Servizio che coinvolga più di 6 dipendenti, i quali dovranno, in ogni caso, essere specificamente individuati sulla base del possesso delle suddette competenze tecnico-professionali.
- 10.4) È fatto obbligo alle imprese associate di osservare le disposizioni legislative ed i contratti collettivi di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti a pubblici servizi di linea.
- 10.5) A bordo saranno sempre presenti due dipendenti.
La seconda persona a bordo dovrà espletare imprescindibilmente il servizio a bordo dei passeggeri, tramite la somministrazione di caffè o bevande in genere. Dovrà inoltre svolgere le seguenti mansioni: caricare il bagaglio dell'utente, controllare il titolo di viaggio, accompagnare l'utente alla poltrona riservata e, una volta che tutti gli utenti abbiano preso posto a bordo, restare a disposizione dei medesimi per qualsivoglia occorrenza e per tutte le informazioni che siano richieste.

11. SANZIONI PER INADEMPIMENTO

- 11.1) La Capogruppo, a mezzo del direttore tecnico, contesta per iscritto, anche a mezzo e-mail, ogni violazione del Regolamento all'impresa esercente il Servizio.
- 11.2) Quest'ultima ha 8 (otto) giorni di tempo dal ricevimento della lettera di contestazione per rendere le sue giustificazioni

11.3) La Capogruppo, nel caso in cui decida di non accogliere le motivazioni poste a giustificazione dell'inadempimento, può infliggere all'impresa inadempiente le penali indicate di seguito:

- a) l'inosservanza del punto n. 9.2) comporta l'applicazione della penale di € 516,00;
- b) l'inosservanza dei punti n. 11.4), 12.1) e 12.4) comporta la sospensione dal servizio fino alla sostituzione dell'autobus con altro avente le caratteristiche previste dal regolamento;
- c) inoltre, nel caso in cui ricorrano le condizioni appresso indicate, verranno irrogate le seguenti sanzioni:

Personale dipendente in servizio senza divisa	ogni volta	€ 100
Ritardo al capolinea	ogni volta	€ 100
Ritardo al capolinea di partenza entro 30 minuti	ogni volta	€ 150
Ritardo al capolinea di partenza entro 45 minuti	ogni volta	€ 200
Ritardo al capolinea di partenza entro 1 ora	ogni volta	€ 250
Toilette sporca	ogni volta	€ 100
Mancanza di prodotti per servizio a bordo	ogni volta	€ 150
Interno autobus non idoneamente pulito	ogni volta	€ 150
Reclami riguardanti comportamenti non consoni al ruolo ed al servizio da parte del personale viaggiante	ogni volta	€ 150

11.4) Una volta comunicata la sanzione all'impresa inadempiente, la Capogruppo avrà il diritto di trattenere la somma corrispondente dal corrispettivo mensile dovuto all'impresa medesima ed emetterà relativa nota di debito.

11.5) Nei casi più gravi o in caso di mancato pagamento della penale o nel caso di applicazione della penale ad impresa recidiva, la Capogruppo capofila potrà sospendere l'impresa dall'esercizio del Servizio fino ad un massimo di tre mesi e, in ogni caso, fino a quando non sia stata rimossa la causa che ha originato l'irrogazione della sanzione.

11.6) È fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori che l'A.T.I. o la Capogruppo dovessero patire per l'inosservanza al Regolamento da parte dell'impresa inadempiente.

12. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

12.1) Le imprese associate sono esclusivamente responsabili per i danni a cose o persone che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del Servizio loro affidato.

13. DIVIETO DI CONCORRENZA

13.1) È fatto divieto alle imprese associate svolgere - direttamente, per interposta persona, attraverso ATI, consorzi, società consortili o società partecipate, anche

minoritariamente - servizi interregionali di linea il cui programma di esercizio possa porsi in sovrapposizione con quello relativo al Servizio oggetto dell'Autorizzazione. In particolare, deve ritenersi che si pongano in sovrapposizione quei servizi che presentino relazioni di traffico tali che, quand'anche non perfettamente coincidenti nei capolinea, siano suscettibili, per il periodo, gli orari, le fermate previsti o quant'altro, di intercettare la stessa clientela e/o di rispondere alle stesse esigenze di mobilità. In ogni caso, si considerano in sovrapposizione quei servizi il cui programma di esercizio preveda capolinea di cui almeno uno coincidente con quello relativo al Servizio o che, in ogni caso, abbiano stazioni di fermata nelle città di Roma e Fermo.

13.2) La violazione del divieto di cui al precedente punto comporterà l'esclusione dall'A.T.I. dell'impresa che lo ha trasgredito, nonché il risarcimento del danno che, ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile, viene qui quantificato in euro 500.000,00 (cinquecentomila euro/00).

14. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

14.1) Il Regolamento potrà essere modificato dall'Assemblea dell'A.T.I. secondo quanto previsto dallo Statuto, ma è richiesta la presenza di tutte le imprese associate ed il voto all'unanimità per le deliberazioni inerenti:

- ▶ la ripartizione delle attività e dei servizi tra le imprese associate, di cui al punto n. 3.2. e all'allegato A) al presente regolamento;
- ▶ il corrispettivo per le attività ed i servizi effettuati, di cui al punto n. 4;
- ▶ il divieto di concorrenza, di cui al punto n. 13.

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea dell'ATI nella riunione del XXXXXX, tenutasi presso XXXXXX

STEAT S.P.A.

XXXXXX
